

“ATO IDRICO EST: PROVINCIA DELLA SPEZIA”

presso

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Medaglia d'Oro al Valor Militare

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA D'AMBITO
N. 13/2015**

OGGETTO: MODALITA' TARIFFAZIONE DEI CONSUMI IDRICI NELL'ATO EST:PROVINCIA DELLA SPEZIA.

L'ASSEMBLEA D'AMBITO

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale n. 1 del 24.02.2014 all'art. 6 comma 9 stabilisce che *“Qualora nella normativa di riforma del sistema delle autonomie locali le province siano individuate come enti di secondo livello con organi nominati e composti da sindaci e membri degli organi comunali, non si dà luogo alla costituzione degli enti d'ambito ovvero, se già costituiti, gli stessi sono soppressi e la funzione di Autorità d'ambito è attribuita in capo alle nuove province come di seguito indicato fermo restando quanto stabilito dai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.”*
- la legge n. 56 del 7 aprile 2014 ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” disciplina le province individuandole come Enti di secondo livello con organi eletti e composti da sindaci e membri degli organi comunali;
- con una nota prot. n. PG/2014/157408 del 06/08/2014 relativa all'esito dell'incontro sulle funzioni in materia di servizio idrico integrato di cui alla L.R. 1/2014 la Regione Liguria stabiliva che il periodo di transizione, in cui si applicava la disposizione dall'art. 22, comma 4 della L.R. 1/2014, terminava l'01/01/2015;
- a seguito delle elezioni avvenute in data 12/10/2014 sono operativi gli organi delle Province come Enti di secondo livello;

VISTI:

- il D.P.C.M. del 4 marzo 1996 ad oggetto. “Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- il D.P.C.M. del 29 aprile 1999 ad oggetto: “Schema generale per la predisposizione delle Carte dei Servizi nel Settore Idrico”;
- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 ad oggetto: “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii, e, in particolare, la parte terza;
- il Decreto Legge n. 133 del 12/09/2014 ad oggetto “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” convertito in Legge n. 164 del 11/11/2014;

VISTI gli atti dell'AEEGSI:

- deliberazione n. 142/2014/R/IDR ad oggetto: “Avvio di procedimento per la regolazione della qualità del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”;

- documento per la consultazione n. 665/2014/R/IDR ad oggetto: "Regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono – *Inquadramento generale e linee di intervento*";
- documento per la consultazione n. 273/2015/R/IDR ad oggetto: "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono – *Interventi in tema di avvio e gestione del rapporto contrattuale e obblighi di registrazione dei dati di qualità contrattuale*";

CONSIDERATO CHE:

- sono pervenute alla Segreteria dell'ATO EST:Provincia della Spezia da parte dei cittadini numerose richieste relative al metodo di calcolo utilizzato per la fatturazione dei consumi idrici dai diversi gestori presenti nel territorio provinciale;
- con nota prot. 0016741 del 22/04/2015 l'ATO EST:Provincia della Spezia ha richiesto ai diversi gestori presenti nel territorio provinciale di formalizzare la modalità di fatturazione dei consumi sia effettivi che presunti;
- con nota prot. 0019182 del 07/05/2015 Acam Acque S.p.a. ha risposto alla richiesta dell'ATO precisando che:
 - a) in caso di assenza di lettura la fatturazione dei consumi idrici viene effettuata utilizzando il c.d. "consumo presunto" riproporzionato al periodo oggetto di fatturazione tramite il metodo del pro-die
 - b) in fase di conguaglio da lettura si determina il consumo giornaliero secondo la seguente formula: $\text{Consumo del periodo} = (\text{differenza di letture}) / \text{Giorni del periodo (differenza di date di lettura)}$
 - c) in caso di letture che abbracciano più anni il valore del consumo giornaliero determinato come sopra descritto viene moltiplicato per il numero dei giorni di competenza di ogni singolo anno (o sua quota parte) ed al consumo così determinato vengono applicate le tariffe dei relativi anni;
- gli altri gestori interpellati non hanno fornito alcuna risposta;
- l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico per quanto riguarda la fatturazione dei consumi di gas ha in passato sanzionato un gestore per aver fatturato i consumi a conguaglio applicando le tariffe applicate all'ultima bolletta emesse anziché attribuire i medesimi consumi all'intero periodo intercorrente tra due letture del contatore e quindi applicare le eventuali minori tariffe dei periodi precedenti;

DELIBERA

1. l'adozione da parte di tutti i gestori del sistema idrico integrato operanti sul territorio della Provincia della fatturazione dei consumi tramite il metodo del pro-die;
2. che in fase di conguaglio da lettura venga determinato il consumo giornaliero secondo la seguente formula: $\text{Consumo del periodo} = (\text{differenza di letture}) / \text{Giorni del periodo (differenza di date di lettura)}$;
3. che, in caso di letture che abbracciano più anni, il valore del consumo giornaliero determinato come sopra venga moltiplicato per il numero dei giorni di competenza di ogni singolo anno (o sua quota parte) ed al consumo così determinato vengano applicate le tariffe dei relativi anni;
4. che il conguaglio a debito per il consumatore sia riferibile al massimo al triennio precedente all'ultima lettura. Oltre tale data, a ritroso, non sarà possibile addebitare alcun conguaglio a carico dei consumatori;
5. che la prescrizione di cui al punto 4 non si applichi in caso di inaccessibilità del contatore per cause non imputabili al gestore;

6. di avviare una indagine relativa all'inaccessibilità parziale o totale dei contatori finalizzata a ridurre nel tempo l'incidenza del fenomeno sul totale delle utenze;
7. che in caso di morosità dell'utente, prima di procedere al distacco dell'utenza, il gestore dovrà consultare i servizi sociali del comune di riferimento;
8. di inviare copia del presente provvedimento:
 - ai gestori operanti sul territorio dell'ATO EST: Provincia della Spezia;
 - alle Associazioni facenti parte della Consulta Provinciale del Servizio Idrico;
 - al Ministero dell'Ambiente;
 - alla Regione Liguria;
 - all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico.

Il Presidente pone in votazione il provvedimento sopra esteso con il seguente risultato:

Presenti 24 Comuni: Arcola, Beverino, Bonassola, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Carro, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Framura, La Spezia, Levante, Maissana, Monterosso, Ortonovo, Pignone, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure e Zignago.

Favorevoli 24 Comuni: Arcola, Beverino, Bonassola, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Carro, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Framura, La Spezia, Levante, Maissana, Monterosso, Ortonovo, Pignone, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Rocchetta di Vara, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure e Zignago

L'Assemblea d'Ambito approva.

La Spezia, li 20/07/2015

Il Direttore dell'ATO EST: Provincia della Spezia

Dott. Marco Casarino



Il Presidente dell'Assemblea d'Ambito

Dott. Davide Natale

